

Allegato "B" ai numeri 1981/1664
FONDAZIONE MOS
DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita una Fondazione con fini culturali, di animazione e promozione territoriale e di sviluppo sociale denominata FONDAZIONE MOS.

La Fondazione è regolata dal presente statuto.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

SEDE

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Piea.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

SCOPO

Articolo 3

La Fondazione è costituita per l'organizzazione e la gestione della manifestazione culturale Monferrato on Stage e, più in generale, per la promozione e l'organizzazione di qualsivoglia iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio del Monferrato con impegno prioritario alla valorizzazione del potenziale creativo e culturale del territorio stesso.

Inoltre la Fondazione ricercherà in particolare i seguenti obiettivi:

- diffondere la cultura in ogni sua forma creando un ambiente favorevole alla circolazione di competenze, idee, conoscenze, relazioni e collaborazioni tra gli individui e le realtà aggregative;
- favorire la creazione di progetti innovativi o in grado, comunque, di dare valore aggiunto al territorio;
- affinare i processi di creazione e di diffusione dell'innovazione di prodotto e di processo;
- sperimentare progetti-pilota innovativi e trasferibili, senza limitazioni di aree d'intervento;
- promuovere ed erogare anche direttamente, accanto ai tradizionali servizi di assistenza, anche servizi innovativi e qualificati;
- favorire processi in rete con altri servizi e strutture presenti a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- considerare l'animazione culturale e la crescita del territorio in termini di benessere, come un impegno costante.

Strumentalmente si fa ricorso alla formazione continua e alla relativa promozione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, anche mediante l'attivazione di corsi, seminari, mostre e convegni ed eventi e progetto comuni di area vasta.

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Articolo 4

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro svolgere le seguenti attività:

- a) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
- g) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi procedendo alla pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori ed gli enti pubblici o privati di riferimento;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e comunque economica;
- i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

PATRIMONIO

Articolo 5

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti all'atto della dotazione ovvero successivamente;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territo-

riali o da altri Enti Pubblici.

FONDO DI GESTIONE

Articolo 6

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici;
- d) dai contributi dei Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Volontari;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 7

L'esercizio finanziario inizia con il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, previa presentazione al Collegio dei Revisori, ed entro il mese di ottobre sarà dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno esser impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Articolo 8

I membri della Fondazione si dividono in

- Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Volontari.

FONDATORI

Articolo 9

Sono Fondatori:

- il signor MASSAIA Cristiano;
- il signor COLOMBO Bruno;
- il signor GASPARDONE Franco;
- il signor DEZZANI Luigi;
- il signor BOSSO Pierluigi;
- l'"ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ROATTO";

- l'"ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BALDICHIERI D'ASTI";
- la "PRO LOCO CALLIANETTO";
- l'Associazione "ATTIVA MENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA";
- la società "INTERSUONI S.R.L."

Può essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, ai seguenti altri enti pubblici:

- Regione Piemonte (o suoi enti strumentali);
- Provincia di Asti;
- C.C.I.A.A. di Asti;
- altri Comuni o aggregazioni di Comuni;
- le Università degli Studi.

I citati Enti Pubblici devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

Sono altresì considerati Fondatori, persone fisiche, singole o associate, e persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono entro 12 (dodici) mesi dalla data di costituzione della Fondazione al fondo di dotazione, con entità o con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Fondatore e in base a tali requisiti vengono nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Dopo 12 (dodici) mesi dalla costituzione lo status di Fondatore, previa sussistenza dei requisiti prima indicati, può essere riconosciuto solo con una delibera a maggioranza di 2/3 (due terzi) del Consiglio di Amministrazione.

PARTECIPANTI SOSTENITORI

Articolo 10

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, gli enti pubblici, le persone giuridiche private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Articolo 11

Sono partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

PARTECIPANTI VOLONTARI

Articolo 12

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche, singole od associate, gli enti pubblici e le persone giuridiche che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERI

Articolo 13

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, partecipanti Volontari, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre istituzioni aventi sedi all'estero.

PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Articolo 14

La qualifica di partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

I partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

ESCLUSIONE

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione di Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Partecipanti.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 16

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Direttore generale (se nominato dal Consiglio di Amministrazione);
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Collegio dei Revisori.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) membri nominati dai Partecipanti Fondatori secondo le modalità stabilite in un apposita deliberazione del Consiglio stesso.

La Regione Piemonte (o suoi enti strumentali), la Provincia di Asti e la C.C.I.A.A. di Asti, laddove aderiscano, partecipano di diritto al Consiglio di Amministrazione designando un proprio rappresentante.

Tutti i membri restano in carica quattro esercizi (salvo le disposizioni delle norme transitorie).

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- d) nominare i Fondatori e i Partecipanti Sostenitori, Istituzionali, Volontari;

- e) nominare, fra i Componenti del Consiglio, il Presidente della Fondazione ed il Vicepresidente;
- f) nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- g) approvare il regolamento interno della Fondazione;
- h) deliberare i compensi per i Componenti del Collegio dei Revisori;
- i) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- l) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- m) deliberare le esclusioni di cui all'articolo 15;
- n) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- o) istituire, sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione, comitati o commissioni temporanee o permanenti di consultazione, avvalendosi anche di personale esterno purchè in possesso di competenze specifiche;
- p) istituire o meno gettoni di presenza nei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), m) sono validamente adottate con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di cui alla lettera i) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione può spettare, oltre al rimborso delle spese vive, una medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari su determinazione dello stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.

CONVOCAZIONE E QUORUM

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso, o in caso di urgenza a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica certificata ed e-mail inviato con tre giorni di preavviso. In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti all'articolo 17. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti all'in-

terno del Consiglio di Amministrazione fra cui il Presidente e il Vice Presidente. Il Comitato è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo videoconferenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Comitato viene presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Comitato ha il compito di dare esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione e permane in carica quattro anni al pari del Consiglio stesso.

L'organo viene convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente con mezzi idonei ad assicurare l'informazione di tutti i membri con cinque giorni di anticipo.

PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere.

DIRETTORE GENERALE

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale della Fondazione, determinandone la retribuzione, la qualifica e la durata del rapporto.

Il Direttore generale, se nominato, è responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione. Il Direttore Generale, in tale ambito, sovrintende allo svolgimento della attività della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo. Il Direttore Generale provvede, previo parere favorevole del Comitato esecutivo, alla assunzione del personale necessario per il buon funzionamento delle attività e ne cura la gestione.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni di Segretario le quali possono essere delegate a persona da lui incaricata.

In assenza della nomina del Direttore Generale le sue attribuzioni spettano al Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Articolo 22

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai partecipanti alla Fondazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente Statuto e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

Esso è validamente costituito in assemblea qualunque sia il numero dei pre-

senti. Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

Il Collegio dei Partecipanti è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi.

Il Collegio dei partecipanti può riunirsi in forma plenaria, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, gli eventuali rappresentanti degli Uffici e/o delegazioni estere, nonché le rappresentanze di persone giuridiche private o pubbliche, istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta.

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 23

L'organo di revisione contabile può essere monocratico o collegiale. Nel secondo caso è composto da tre membri effettivi scelti tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo di revisione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili) esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

Nell'espletamento delle proprie funzioni l'organo di revisione può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione.

L'organo di revisione resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

L'organo di revisione deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

SCIoglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina il Liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri Enti Territoriali detti beni verranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai Comuni e/o Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 25

Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

F.ti: Cristiano MASSAIA

Bruno COLOMBO

Franco GASPARDONE

Luigi DEZZANI

Pierluigi BOSSO

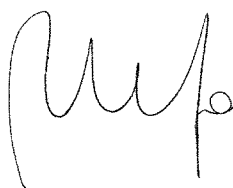
Stefania MAGGIO

Claudio FASSIO

Alberto AMERIO
Daniela PITZALIS
Roberto CASETTA
Noemi MACHEDA
Marco BITTOLO BON
MARCO GALLO-NOTAIO

Certifico, io sottoscritto dottor Marco Gallo, Notaio in Brandizzo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nella raccolta dei miei atti, per gli usi consentiti.

Brandizzo, otto febbraio duemilaventuno



Firmato digitalmente da MARCO GALLO

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018